

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Nell'interesse dei Sigg.ri 1) **Maria Drago**, nata ad Agrigento il 12.03.1994 e residente a Favara in via Goldoni Carlo, n. 3, C.F. DRGMRA94C52A089Z; 2) **Claudia Vetro**, nata a Palermo il 21.08.1994 e residente ad Agrigento, in via Imera, n. 161, C.F. VTRCLD94M61G273Q; 3) **Aurora Pravatà**, nata Palermo il 18.07.1995 ed ivi residente in via Altofonte n. 29, C.F. PRVRR95L58G273E; 4) **Felice Paolo**, nato a Favara in data 01.01.59 c.f. FLC PLA 59A01 D514 T n.q. di genitore esercente la potestà sul minore **Calogero Felice**, nato a Palermo il 30.08.1996 ed residente a Favara in via Kennedy, n. 29, C.F. FLCCGR96M306273H; 5) **Francesca La Longa**, nata a Salemi il 01.07.1995 e residente a Raffadali in via Porta Agrigento, n. 265/1P, C.F. LLNFNC95L41H700R; 6) **Verdiana Graziella Barbaro**, nata a Reggio di Calabria il 08.11.1995 e residente a Cittanova in via Guido Rossa Int. S.N.C., C.F. BRBVDN95S48H224M; 7) **Vittoria Tornambè**, nata a Sciacca il 11.08.1994 ed ivi residente in via Tacito, n. 17, C.F. TRNVTR94M51I533A; 8) **Giacomo Maria Gallo**, nato a Sciacca il 20.11.1995 ed ivi residente in via Salvatore Quasimodo n. 28, C.F. GLLGMM95S20I533I; rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente, giusto mandato in calce (per il sig. Gallo) e a margine delle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente atto, dagli avv.ti Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G - PEC: girolamorubino@pec.it fax 0916527233) e Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A - PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it - fax 0918040204) ed elettivamente domiciliati in Roma, viale M.llo Pilsudsky n. 118 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Paoletti

CONTRO

Scegliamo di
Avv. Paoletti del Avv.
Giuseppe Impiduglia
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in ROMA
Viale Pilsudsky 118 del Avv.
FABRIZIO PAOLETTI
Giuseppe Impiduglia
E. Vetro
R/L

- Degli atti relativi alla predisposizione ai moduli di risposta dei concorrenti;
- Dei provvedimenti relativi alla correzione dei moduli di risposta dei concorrenti;
- dei verbali della Commissione del concorso e delle sottocommissioni d'aula;
- Dell'elenco recante i punteggi assegnati ai candidati – pubblicato in data 22.4.14 nella parte in cui ai ricorrenti è stato assegnato un punteggio inferiore a punti 20;
- Del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15;
- Dei Bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014-2015 delle Università di Palermo, Messina e Roma La sapienza;
- Dei provvedimenti di determinazione dei posti messi a concorso;
- Per quanto possa occorrere delle Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi in soprannumero al corso di laurea da loro prescelto, per l'anno accademico 2014/15, presso la sede universitaria nella quale hanno sostenuto la prova di ammissione ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile;

E PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimare all'adozione del provvedimento di ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'anno accademico 2014/15, presso la sede universitaria

*Sio nante de dristate
oll'An. Giuseppe M. S. G. L. A*

Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in ROMA
Via M. De P. Bruscia 113 c/o
STUDIO P. P. P. P.

R. Aurora Pravata

E. V. V.

R. P. P.

nella quale hanno sostenuto la prova di ammissione ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile;

ED IN SUBORDINE, PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE)

Dell'intera prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15 (con conseguente ripetizione della prova stessa).

FATTO

Con Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 il MIUR ha definito, *"per l'anno accademico 2014-2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 264/99"*

Gli odierni ricorrenti hanno presentato apposita domanda per partecipare alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15.

Gli odierni ricorrenti in data 08.04.14 partecipavano alla suddetta prova di ammissione (in particolare i candidati Vetro Claudia, Pravata Aurora, Felice Paolo, La Longa Francesca, Tornambè Vittoria e Galletto Giacomo Maria partecipavano alla prova presso l'Università degli Studi di Palermo; la candidata Drago Maria partecipava alla prova presso l'Università degli Studi di Messina e la candidata Barbaro Verdiana Graziella partecipava alla prova presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza).

La prova di partecipazione era unica per entrambi i corsi (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria) ed aveva contenuto identico sul territorio nazionale.

Ai sensi dell'Allegato n. 1 al citato Decreto, ciascun candidato poteva indicare nella domanda di partecipazione più sedi universitarie

Si è ritenuto che
il sottoscritto
Giuseppe Cipollia
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in Roma
Via ...
+ [signature]
Eve
[signature]

specificando l'ordine di preferenza; tuttavia, la sede "in cui si effettua la prova è ritenuta la prima preferenza di assegnazione".

In data 22.4.2014 veniva pubblicato il "risultato del Test" ossia il punteggio attribuito a ciascun candidato

Successivamente, e segnatamente in data 12.05.14, veniva pubblicata la graduatoria nazionale.

Gli odierni ricorrenti non venivano inseriti in graduatoria, non avendo ottenuto il punteggio previsto dall'art. 10 del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 (recante "Modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale") e dai bandi adottati dalle Università (e relativi alle prove di accesso per cui è controversia), ai sensi dei quali sono ammessi ai corsi di Laurea gli studenti "che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti".

Giova sin d'ora evidenziare che le summenzionate disposizioni, laddove limitano l'accesso al Corso di Laurea per cui è controversia ai soli studenti che abbiano superato "un punteggio minimo pari a venti punti", sono illegittime.

Occorre, inoltre, rilevare che la summenzionata procedura risulta gravemente viziata giacché la stessa si è svolta in palese violazione della normativa di settore che prescrive la salvaguardia dell'anonimato.

Si rileva, inoltre, che l'intera procedura è stata caratterizzata da una serie di gravi irregolarità che ne determinano l'evidente illegittimità.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO
686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994
NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

Si è costituito di
difensore dell'Am.
Giuseppe Di Nicola
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in Roma
Via M. Filadelfia n. 13 E/O
Studio Progetti

Francesco de Longo
Eve
PR

Si è ritenuto che
d'istruire il
Giuseppe PISANELLI
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in Roma
Via ~~del~~ ~~filles~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~Liberty~~ 18
Edo STUDIO FACOTTI
Borbono Verolaine Grossella
L'Ume
R

Il citato D.M. prevede una serie di misure dirette a salvaguardare la correttezza della prova e la par condicio tra i concorrenti.

L'Allegato n. 1 al citato Decreto ha, altresì, previsto che ogni plico consegnato ai candidati contenga: "a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente".

Anche i bandi delle varie Università, aventi tutti il medesimo contenuto, contengono una serie di norme tese a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di *par condicio* in sede di correzione.

In particolare, nei predetti bandi, è stato previsto che, al momento della consegna, i candidati inseriscano il modulo per la determinazione del punteggio in una "*busta vuota provvista di finestra trasparente*".

E' stato, inoltre, previsto che la "*prova è soggetta ad annullamento qualora: A) venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA; B) la busta contenente il modulo di risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della commissione*".

In tal modo, si è voluto garantire che l'associazione "*candidato - modulo di risposta*" avvenga soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA.

Le summenzionate norme, d'altra parte, ricalcano quelle nazionali in vigore in materia di pubblico impiego e volte a garantire l'anonimato delle prove.

A tal fine, già l'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686, recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che " ... *al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente*

Si è incaricato di
sottoscrivere all'Avv.
Giuseppe RAPINOVICH
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in Roma
Via N. di S. Pietro 118
40 studio FABIO
* Vittorio Tomassini

E me

pr

l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte ... "".

Tale disposizione è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dalle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994.

Dalle summenzionate disposizioni, dunque, si evince in modo evidente come nel nostro ordinamento venga riconosciuta una grandissima importanza all'esigenza di assicurare, nelle prove selettive, la segretezza, la trasparenza e l'anonimato di tutti i candidati.

Orbene, nella fattispecie oggetto della presente controversia, la procedura selettiva si è svolta secondo modalità assolutamente inidonee a garantire l'anonimato dei concorrenti.

Ed invero, come già chiarito in punto di fatto, i “*moduli di risposta*” consegnati ai candidati (e poi trasmessi al CINECA per la correzione) recavano, in aggiunta al codice a barre che poteva essere decifrato solo attraverso l'ausilio di penne ottiche, ognuno un diverso codice alfanumerico identificativo (c.d. USERNAME); e ciò nonostante sia il citato D.M. che i bandi prevedessero che i moduli di risposte recassero “*lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica*” e non anche l'indicazione dell'USERNAME.

Invero, tale codice rappresenta una vera e propria firma apposta sul modulo predisposto per l'attribuzione del punteggio conseguito e rende tale modulo certamente riconoscibile.

Peraltro, tale codice identificativo (c.d. USERNAME) è stato comunicato a ciascun candidato al fine di verificare successivamente l'esito della loro prova attraverso il sito internet del Ministero.

Ed infatti, come espressamente previsto dai bandi e dal D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, a ciascun candidato veniva consegnato “*...un foglio sul quale risultano prestampati: 1) il codice identificativo della prova, 2) l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3) le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito*”.

I candidati, quindi, avrebbero potuto segnalare il loro codice a chiunque, al fine di consentirgli l'agevole e, peraltro, sicura identificazione dei moduli dagli stessi consegnati alla fine della prova.

Ed allora, appare evidente l'illegittimità della prova per cui oggi è controversia. Al riguardo, la giurisprudenza sul punto, ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei

membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda *ex se* illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

E proprio, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui oggi è controversia e relativa alla procedura per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo (svoltasi in un anno precedente), il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che *"ove ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova, ... si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso. Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia*

in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse, sia pure limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto il ricorso straordinario" (parere 4233/13 del 14.10.13 sull'affare 7690/12).

Ed ancora, il Consiglio di Stato, con riferimento a fattispecie analoga, ha chiarito che *"la regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali assume una coerenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore", onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza"*. (Consiglio di Stato sez. II parere 3672/11 reso Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011).

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con una decisione del novembre 2013, ha chiarito, con riferimento alle prove di accesso al corso di laurea in medicina, che *"una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al*

cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione."(CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 20 novembre 2013, n.26).

Orbene, ferma restando la gravità della succitata illegittimità, occorre altresì rilevare che la presenza dell'USERNAME prestampato sia nella scheda anagrafica, nel modulo di risposte e nel questionario personalizzato delle domande non è stata l'unica violazione idonea ad incidere sull'anonimato delle prove e sulla *par condicio* tra i concorrenti.

Ed invero: A) i concorrenti sono stati fatti sistemare all'interno della aule senza il rigoroso rispetto del criterio anagrafico; 2) la scheda anagrafica è stata inserita nel plico e non sigillata separatamente in apposita busta come avvenuto per C) la presenza nella busta di una finestrella consentiva di leggere l'username identificativo di ciascun candidato.

Ed allora, appare evidente l'illegittimità della procedura concorsuale *de qua*, espletata, come rilevato, secondo modalità inidonee a garantire l'anonimato.

E, in ragione dell'accertata violazione dei principi e delle norme in materia di anonimato va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'ammissione ed all'iscrizione in soprannumero al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi ai corsi di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione ai suddetti Corsi di Laurea"*.

Al riguardo il T.A.R. Campania Napoli ha recentemente chiarito che *"la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale ...implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in*

ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Nel senso dell'ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea in ipotesi di vizi idonei a falsare l'andamento delle prove si è peraltro già espressa la giurisprudenza amministrativa" (TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11, cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1105/2011; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008).

Infine, pare opportuno segnalare che il TAR Palermo ha affermato che *"l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interesse, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di Laurea prescelto, per l'a.a. 2013 – 2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)"* (T.A.R. Palermo sentenza n. 121/2014,).

Nel senso sopra specificato si è pronunciato anche il CGA, con sentenza n. 457 del 10 maggio 2012, confermando altro precedente in termini reso dal TAR Palermo.

Anche il Consiglio di Stato, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui oggi è controversia e relativa alla procedura per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, ha ritenuto che dall'illegittimità della procedura selettiva per violazione della regola dell'anonimato discendesse non già l'annullamento dell'intera procedura (con la sua conseguente ripetizione) ma esclusivamente l'ammissione dei ricorrenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Consiglio di Stato sez. II parere 3672/11 reso Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011).

Per completezza, giova, infine, rilevare che non si potrebbe sostenere una carenza di interesse al presente ricorso in capo ai ricorrenti in ragione del fatto che gli stessi hanno conseguito un punteggio inferiore a quello minimo stabilito dal bando e dal D.M. n. 85 giugno 2014 (e, pertanto non sono stati collocati nella graduatoria di merito).

Ed infatti: A) la violazione del principio dell'anonimato e della segretezza ha falsato l'intera procedura e, dunque, anche il punteggio conseguito dai vari

concorrenti; B) in ogni caso, come si avrà modo di meglio chiarire appresso, le summenzionate disposizioni del d.m. 5 febbraio 2014, n. 85 e del bando, laddove limitano l'accesso al Corso di Laurea per cui è controversia ai soli studenti che abbiano superato *"un punteggio minimo pari a venti punti"*, sono illegittime e con il presente atto per quanto posso occorre si impugnano.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI CONCORSI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONOCORRENTI

VIOLAZIONE DELLE REGOLE BASILARI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI DELLA P.A.

Come si evince dal comunicato del MIUR datato 11 aprile 2014 (e prodotto in atti) presso l'ateneo di Bari sono state riscontrate gravi irregolarità

In particolare, emerge *"che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una*

di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto".

Nonostante tale grave irregolarità il MIUR ha ritenuto "di non dover annullare la prova".

Orbene, appare evidente l'illegittimità della decisione della P.A. di non annullare la prova nonostante le gravi irregolarità riscontrate presso la facoltà di Bari.

La mancanza della segretezza dei quesiti fino al momento del loro espletamento ha determinato, infatti, il venire meno della legittimità e trasparenza dell'intero procedimento concorsuale.

Ed invero, atteso che, come sopra evidenziato, una copia del modulo delle prove da sottoporre agli aspiranti, è stata dolosamente sottratta prima dell'inizio della prova concorsuale, certamente al fine di consentire a taluni concorrenti (di cui allo stato non si conosce nell'identità nè la sede Universitaria in cui hanno svolto la prova) di conoscere prima il contenuto delle domande, non v'è dubbio che sia venuta meno ogni garanzia di segretezza, trasparenza e par condicio dei concorrenti.

Non vi è dubbio che, a fronte della sottrazione di taluni plichi, avvenuta prima dell'inizio della prova, vi è stata la generale e diffusa possibilità di tutti i concorrenti alla prova (indipendentemente della sede di svolgimento della stessa) di conoscere il contenuto dei quesiti (uguali per tutte le sedi) tenuto conto: a) dei mezzi tecnici oggi a disposizione certamente idonei a consentire, in tempo reale, la diffusione dei predetti quesiti da Bari in tutto il territorio italiano; b) la sottrazione del plico è avvenuta prima dell'inizio della prova e dunque, il contenuto dei quesiti avrebbe potuto essere comunicato ai concorrenti, i quali fino al momento di inizio della prova hanno avuto a disposizione ogni strumento di comunicazione ed hanno quindi potuto comunicare con l'esterno.

italiano; b) la sottrazione del plico è avvenuta prima dell'inizio della prova e dunque, il contenuto dei quesiti avrebbe potuto essere comunicato ai concorrenti, i quali fino al momento di inizio della prova hanno avuto a disposizione ogni strumento di comunicazione ed hanno quindi potuto comunicare con l'esterno.

Sul punto, d'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai fini dell'illegittimità della procedura, *"non occorre che in concreto vi sia stato l'effettivo contatto con l'esterno, essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di comunicare con l'esterno; elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale"* (T.A.R. Campania Napoli n. 1975/04).

Pertanto, occorre rilevare che il D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prova concorsuale, prevede una serie di misure dirette a salvaguardare la serietà e credibilità del sistema degli studi universitari garantendo una selezione del corpo accademico che risponda ai valori costituzionalmente tutelati e ne assicuri l'eccellenza.

Ed infatti il predetto D.M. prevede: a) lo svolgimento contestuale delle prove sull'intero territorio nazionale; b) l'identità del questionario per tutte le sedi; c) il divieto di apporre sul modulo delle risposte segni di riconoscimento; d) la correzione automatizzata di tutti i questionari da parte del C.I.N.E.C.A.

Tuttavia tutte le predette misure, volta a garantire la segretezza e la trasparenza delle prove e la par condicio tra i candidati sono state palesemente vanificate dalla avvenuta sottrazione di taluni plichi, sottrazione, che, lo si ripete, ha determinato possibilità di conoscere, prima dell'inizio della prova, il contenuto dei quesiti (uguali per tutte le sedi).

Ebbene, le esposte violazioni, già accertate e conclamate, non solo hanno fatto venir meno la par condicio tra i candidati di tutti gli atenei ma, addirittura, hanno letteralmente travolto i principi di trasparenza e segretezza che devono essere posti alla base di ogni procedura concorsuale per un corretto e regolare svolgimento delle selezioni.

Occorre, peraltro, evidenziare, che in fattispecie analoga, furono annullate le prove per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno scolastico 2007/2008 svoltesi presso l'Università degli Studi di Catanzaro.

In quel caso, l'annullamento riguardò i soli quiz svoltisi presso l'Università degli Studi di Catanzaro giacchè nell'a.a. 2007/2008, a differenza di quanto avvenuto quest'anno, la graduatoria non era su base nazionale ma su base locale. Ma a fronte di una graduatoria nazionale, appare evidente che il vizio verificatosi presso una delle sedi non può che incidere sull'intera procedura.

Per completezza giova rilevare come in quel caso, con Decreto n.639/07 (prodotto in atti), il Rettore dell'Università degli Studi di Catanzaro *"considerato che, per quanto emerge dal verbale della Commissione medesima, del 4/9/07, sono state accertate irregolarità relative allo svolgimento della procedura concorsuale, consistenti nella non corrispondenza del numero dei plichi inviati, indicati dal Cineca in n.di 150 con quelli effettivamente presenti (n.148) nella scatola contenente i plichi medesimi"* ha disposto l'annullamento in via di autotutela amministrativa della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno scolastico 2007/2008 svoltosi presso l'Università degli Studi di Catanzaro.

E, nella sopra citata ipotesi, con parere 11 settembre 2007, prot. n. 96075P, l'Avvocatura generale dello Stato, preso atto della situazione descritta, riteneva che *"tali fatti inducono a suggerire di procedere in via di autotutela all'annullamento della graduatoria stilata a livello locale ed alla ripetizione delle prove di esame in questione non essendo risultata assicurata la segretezza dei quesiti fino al momento del loro espletamento"*.

Il Ministero, pertanto, invitava l'Università degli Studi di Catanzaro a procedere, a tutela dell'interesse pubblico alla regolarità del procedimento (e quindi alla genuinità delle prove e alla par condicio dei concorrenti), all'annullamento in via di autotutela degli atti amministrativi inerenti allo svolgimento delle prove.

Conseguentemente, come già chiarito, l'Università degli Studi di Catanzaro disponeva l'annullamento in via di autotutela amministrativa della prova di

ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno scolastico 2007/2008.

Occorre, peraltro, evidenziare, che la legittimità dell'annullamento di quelle prove in considerazione della sottrazione di taluni plichi contenenti il modulo delle prove da sottoporre agli aspiranti è stata confermata anche in sede giurisdizionale.

In particolare, il T.A.R. Catanzaro, ha ritenuto corretto l'annullamento della suddetta procedura in quanto *“la prova concorsuale in questione non appare essere stata espletata in maniera tale da garantire il potenziale rispetto della parità di condizione tra i candidati”* (T.A.R. Catanzaro ordinanza n. 862/07).

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha chiarito che *“la procedura di annullamento posta in essere dal rettore dell'Università in seguito alla irregolarità riscontrate (sparizione di taluni plichi), è legittima e ragionevole. Proprio per il fatto che le predette irregolarità avevano fatto venire meno la garanzia di segretezza, il rettore ha dovuto annullarle, per poi disporre la ripetizione”* (Consiglio di Stato Sezione II parere n. 282/2011 del 20.12.11 reso sull'affare 1448/09)

Dai succitati precedenti giurisprudenziali, dunque, emerge chiaramente come, ove nell'ambito di una procedura vengano sottratti, prima della svolgimento della prova, dei plichi contenenti le domande da somministrare ai candidati, la prova stessa va annullata essendo venuta meno *“la garanzia di segretezza”*.

Donde, l'evidente illegittimità dell'intera procedura selettiva *de qua*.

III) Sull'illegittimità della previsione di un punteggio minimo cui è subordinata l'iscrizione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO 1 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL'ART. 2, 3, 33 E 34 COST.

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI. ARBITRARIETÀ. IRRAZIONALITÀ. TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come chiarito in punto di fatto, gli odierni ricorrenti non venivano inseriti nella graduatoria della prova per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, non avendo superato il punteggio di 20 punti.

E ciò in quanto l'art. 10 del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 e i bandi adottati dalle Università e relativi alle prove di accesso per cui è controversia hanno previsto che sono ammessi ai corsi di Laurea gli studenti *"che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti"*.

Orbene, le summenzionate disposizioni appaiono illegittime giacché all'Amministrazione competeva soltanto definire la programmazione e i contenuti delle prove di ammissione ma non fissare soglie di sbarramento.

Ed invero, la l.n. 264/99 prevede un contingentamento dei posti per l'accesso alla facoltà riferito solamente alle strutture disponibili e in relazione al fabbisogno rilevato ma non al punteggio di selezione.

L'introduzione della soglia minima di punteggio – immotivatamente fissata proprio a 20 punti – ha, inoltre, vanificato l'istruttoria compiuta sul fabbisogno programmato ed ha compromesso l'esigenza di dare piena attuazione alle risorse programmate disponibili.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare come, con una recente sentenza del novembre 2013, il T.A.R. Lazio ha dichiarato l'illegittimità dell'art. "10 del d.m. 28.6.12 n. 196 (che disciplinava con riferimento allo scorso anno accademico le procedure di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso) nella parte in cui prevede l'ammissione ai corsi dei soli studenti che abbiano conseguito una soglia minima di punteggio pari a 20...".

In particolare, con la summenzionata sentenza, il T.A.R. Lazio ha ritenuto che *"deve essere valorizzato il principio di ordine generale – a vario titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso - secondo cui nell'ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, ferma la legittimità dell'introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. "numero chiuso" (Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779;), deve essere primariamente*

valorizzato il contingentamento degli accessi in relazione al "fabbisogno" individuato relativamente alle strutture disponibili, proporzionato all'offerta formativa degli Atenei e non tanto al raggiungimento di un punteggio minimo in relazione alle specifiche domande formulate nei relativi "test".

Se, dunque, appare legittima la formulazione di una graduatoria da cui attingere, nei limiti di posti ritenuti disponibili di anno in anno, secondo l'ordine meritatorio di risposta (e di relativa assegnazione di punteggio fino ad esaurimento dei posti disponibili, comprese rinunce e revoche dei diretti interessati), l'utilizzo integrale dei posti disponibili deve comunque essere il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle medesime pur conseguente ad una legittima procedura di selezione (TAR Sicilia, Pa, Sez. I, 2.2.10, n. 1295). Nel caso di specie, quindi, doveva essere considerata la possibilità di mancata integrale copertura dei posti messi a selezione e di procedere allo scorrimento della graduatoria integralmente considerata. E' mancata nel caso di specie un'adeguata istruttoria in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di p.20, pari ad un quarto del massimo punteggio ottenibile, laddove il numero delle domande, la loro conformazione ... hanno reso evidente la difficoltà del test di ingresso e avrebbero consigliato l'individuazione di una soglia minima diversa, non orientata ad incrementare la selezione in sé considerata ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale non idoneo nemmeno ad iniziare la fase di studio universitario. In sostanza, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 10.9.09, n. 5434) che deve privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati, dato che la garanzia del diritto allo studio sancita dall'art.

34 Cost. si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione (T.A.R. Lazio Roma n. 9725/13, cfr. anche T.A.R. Lazio, ordinanza 118/14).

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 "la prova di selezione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica".

Dunque, i quesiti avrebbero dovuto presentare una sola risposta esatta .

Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1,5 punto), invero, sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,4, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Orbene, nella specie non solo il test è stato inidoneo a valutare il merito dei candidati (per non essere stato testato e pensato sulla base di criteri scientificamente rigorosi di scienza della valutazione) ma è accaduto che, così come negli ultimi anni, numerosi quesiti siano stati formulati in maniera incomprensibile; alcuni perché estranei alla materia indicata, altri perché privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò ha evidentemente inciso sulla correttezza della procedura.

Al riguardo, si evidenzia che, in primo luogo, la prova somministrata agli aspiranti studenti di medicina e chirurgia conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le materie (chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica) indicate nel D.M. Del 5 febbraio 2014 n. 85

Nell'allegato A al citato Decreto Ministeriale si legge che *"per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico- matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica..."* .

Poco o nulla di tutto ciò, invece, si ritrova nella prova somministrata agli aspiranti medici.

Si rileva, inoltre, che numerosi quesiti sono stati formulati in maniera incomprensibile; alcuni sembrano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), altri sono privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

A tal proposito, negli ultimi anni, sono aumentati in maniera esponenziali i ricorsi avverso tale metodologia di valutazione e che hanno trovato anche accoglimento presso i Tribunali Amministrativi e/o Consiglio di Stato. E' ormai ampiamente riscontrato da dati di fatto, oltreché da sentenze specifiche, come lo strumento in uso per l'accesso programmato sia spesso denso di irregolarità formali che dimostrano l'inefficacia, ai fini della identificazione degli studenti più meritevoli, dell'intero sistema selettivo. Infatti, sono molte e sempre più autorevoli le opinioni che considerano i cosiddetti "test d'ingresso", inficiati da fallacie che, producendo risultati falsati e decretando, quindi, ingiuste esclusioni, deviano, spesso in modo irreversibile, la carriera

accademica di migliaia di studenti universitari. Inoltre, è ormai opinione comune come tali strumenti non valutino minimamente le reali competenze, anche perché la casistica di ogni anno restituisce l'evidenza di come essi siano ricchi di irregolarità e bizzarrie (come, ad es. la domanda di quest'anno sulla gelateria "Grattachecca" di Roma), che falsano completamente le graduatorie, sulla pelle di migliaia di studenti. Non ultima l'evidenza di come molti candidati perdano del tempo prezioso nel tentativo di fornire la risposta corretta a quiz formulati in maniera fuorviante, ambigua e che, spesso, hanno più risposte valide o sono prive di risposte valide.

Con riferimento alla fattispecie de qua, tra le domande ritenute fuorvianti o poste in maniera errata si possono citare a titolo esemplificativo: la domanda n.4 laddove, secondo il parere degli esperti in materia, la risposta corretta avrebbe dovuto essere quella contrassegnata dalla lett.D) e non dalla lettera A); le domande n. 27 e 29, nelle quali nessuna delle risposte prospettate è esatta; le domande n. 31, n. 32 e n. 36, formulate in modo poco chiaro (come risulta dalle note degli esperti redatte al riguardo).

Già questi pochi esempi si configurano significativi e dimostrano la difficoltà e la confusione che questi quesiti hanno ingenerato in capo ai candidati.

Ed invero, non può non essersi prodotta, in capo ai candidati, una reazione di ansia anticipatoria, che ha determinato un atteggiamento di preoccupazione, di paura e di allarme nei confronti della situazione di esame che, indubbiamente, non poteva non produrre una prestazione realmente alterata.

Si tratta di un circolo vizioso conosciuto molto bene dagli specialisti di settore, laddove si crea, in questi casi, una circolarità tra imbarazzo iniziale, ansia anticipatoria e qualità della prestazione, che rende impossibile la fluida prosecuzione della prova e che, nel caso di specie, ha determinato l'esito negativo delle prestazioni.

Ad alterare ulteriormente la fluida esecuzione del test di ingresso dei ricorrenti ha contribuito anche la subentrante deflessione dell'autostima, prodottasi al cospetto di quesiti che hanno depistato la loro attenzione e l'hanno incanalata sul binario morto di risposte multiple possibili e di domande senza risposta.

Pertanto, il poco tempo a disposizione, associato alla comprensibile tensione emotiva per l'importanza che costituiva per la stessa la selezione cui era sottoposta, ha avuto su quesiti un impatto tale da distorcere e depauperare l'attenzione.

In conclusione, a parere di questa difesa, nella fattispecie de qua, la prova si configura irrimediabilmente contaminata da evidenti distorsioni dello strumento selettivo impiegato, così come in precedenza dettagliate e che, pertanto, sono tali da condurre ad una valutazione di non attendibilità del giudizio finale emesso.

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come l'erronea formulazione di taluni quesiti abbia inciso in maniera palese e diretta sull'esito della prova.

I ricorrenti, infatti, hanno senza dubbio, subito un oggettivo pregiudizio proprio per la presenza di test componenti la prova d'esami errate e/o privi di soluzione.

Va ritenuto quindi che le modalità della procedura selettiva utilizzata, per come in concreto organizzate, non fossero idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezione dei più meritevoli e più idonei allo studio della disciplina medica.

In tale contesto l'esame dei ricorrenti appare falsato, quantomeno per non aver avuto la stessa la possibilità di confrontarsi correttamente su una serie di quesiti.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"nella definizione di un test preselettivo le domande debbono essere redatte in modo tale che sia individuabile, per i candidati, la risposta (unica) giusta, con possibilità di scartare con certezza tutte le altre"* (T.A.R. Sardegna n. 844/11).

Ed ancora *"il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica"*

applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla. Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale". (TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11, cfr. anche TAR Milano 2035/11)

Ed inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che "nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione" (Consiglio di Stato 7984/10)

Ed infine, Codesto Ecc.mo Tribunale, proprio con riferimento al *“sistema selettivo in uso in Italia per l'accesso programmato alla facoltà di medicina”* ha chiarito che, tale sistema può ritenersi legittimo solo se *“sia predisposto con cura, precisione e adeguatezza”*; pertanto la procedura di accesso alle facoltà a numero chiuso deve ritenersi illegittima ove *“le modalità della procedura selettiva utilizzata, per come in concreto organizzate, non siano idonee ad assicurare l'obiettivo perseguito dalla legge che ha introdotto il numero chiuso, individuabile nella scelta dei diplomati più versati nello studio della medicina”*. In particolare è stato chiarito che *“un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l'ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande formulate non correttamente”* non può *“ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali di tanti giovani candidati”*. (T.A.R. Lazio Roma 5986/08).

Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale appare evidente che la procedura selettiva per cui è controversia sia illegittima giacchè il suo esito è stato falsato per effetto della presenza di domande erroneamente formulate.

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 4, 10 C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

A norma dell'art. 4, 10 c., L. n. 264/1999, l'ammissione al Corso in questione avrebbe dovuto essere disposta dall'Università *“previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*.

Il M.I.U.R., tuttavia, ha previsto lo svolgimento dei quiz (ad aprile) quando non si era ancora concluso l'anno scolastico con la conseguenza che i soggetti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria sono stati evidentemente penalizzati.

Orbene, appare evidente che la norma di legge ai sensi della quale le prove per l'accesso a medicina dovrà tenersi *"sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore"* impone evidentemente che gli stessi si svolgano quando i partecipanti hanno avuto modo di completare tali programmi e, dunque, dopo la conclusione dell'anno scolastico.

Ed invece, nel caso di specie il MIUR ha previsto che la procedura si svolgesse quando alcuni candidati non avevano ancora completato i programmi della scuola secondaria superiore ossia i programmi sulla base dei quali le prove erano articolate.

Questo ha evidentemente falsato l'intera prova che si palesa, pertanto, illegittima e va annullata.

VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 10 DELL' ALLEGATO A DEL D.M. 28 GIUGNO 2012.

Nonostante i ricorrenti abbiano richiesto al CINECA - che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia - tutti i verbali relativi alla correzione dei compiti e alla conservazione dei plichi, nulla è dato sapere in ordine a tali attività.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, tanto la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante ad hoc. Si legge nell'allegato 1 (artt. 2 e 13) al D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 che *"è affidato al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione"* e che *"la rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del*

punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza"

E, com'è noto, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Tutto ciò è mancata nella fattispecie per cui è controversia..

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

VII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.

7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL' ART. 3,2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N.

487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DELL'ART. 2

DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E LIBERO MERCATO.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *"sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"* (art. 3, 10 c., letto a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, *"tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio"* (art. 3, 1° c., letto b).

La valutazione dell' offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base "a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell' 'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza" (art. 3,2° c.).

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione "dell'offerta potenziale del sistema universitario", è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università, onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un' adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Orbene, nel caso di specie, tale determinazione è avvenuta senza il pieno rispetto di tali criteri; conseguentemente il numero dei posti messi a concorso è stato erroneamente determinato.

Si rileva, inoltre, come quest'anno, il M.I.U.R. abbia imposto agli Atenei di non procedere ad alcun ampliamento delle proprie strutture e dotazioni per offrire più posti per gli studenti.

Tale scelta è ancor più grave se si pensa che il M.I.U.R., a fronte dell'insufficienza dell'offerta del sistema universitario oramai cronica, essendo tale da ormai un quinquennio (cfr. D.M. 2 settembre 2007), e del costante aumento del fabbisogno del sistema, avrebbe dovuto aumentare il contingente.

Per supportare tale considerazione, l'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha preso in considerazione i dati di cui all'anno accademico 2007/2008 e le immotivate e/o irrazionali scelte relative ai posti disponibili per ciascun

ateneo. Sebbene la segnalazione si riferisca al numero chiuso per Odontoiatria, le considerazioni dell' Autorità sono estendibili anche alle altre facoltà sanitarie, fra cui in primo luogo quella di Medicina e Chirurgia.

L'Autorità ha osservato come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale (n. 383/98), ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale.

In relazione alla determinazione dell'offerta potenziale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. n. 264/99, inoltre, è stato chiarito dall' AGCM *"in sede di definizione del numero di posti disponibili da parte delle università con riferimento al problema delle esercitazioni, come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un 'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche [e ogni altra struttura specifica di studio], permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (Prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona). Ciò permetterebbe corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, rendendo così possibile un miglioramento non solo della qualità dell'insegnamento ma anche dell'apprendimento"*.

Occorre, inoltre, rilevare che l'art. 3 comma 1 lett. a) della L. n. 264/99 effettivamente pone al centro della programmazione nazionale del contingente numerico il potenziale formativo offerto dal sistema universitario e pone anche come elemento valutativo il criterio del fabbisogno di professionalità; difatti la norma citata stabilisce che il contingente nazionale è determinato *"tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"*. Il *"fabbisogno di professionalità"* deve essere inteso non solo con riferimento al sistema nazionale, bensì (*"almeno"*) a quello comunitario.

Difatti, se è vero che il rispetto degli standards di formazione minimi richiesti dalle direttive comunitarie ha legittimato (nel noto intervento della Corte Costituzionale del 1998) la limitazione del numero di posti in relazione alle

strutture universitarie e se è vero che la determinazione del contingente (ex art. 3 lett. a) L. 264/99) deve tenere conto "anche" del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, allora è evidente che il M.I.U.R. avrebbe dovuto tenere conto non solo del fabbisogno nazionale, bensì di quello comunitario.

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come la P.A. avrebbe dovuto mettere a concorso un maggior numero di posti; e ciò avrebbe evidentemente aumentato le possibilità per i ricorrenti di conseguire l'immatricolazione.

SUL DANNO

E' evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora* è in *re ipsa*.

Ed invero, la mancata immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e la conseguente impossibilità di frequentare le lezioni – che inizieranno già nel mese di settembre o al più nel mese di ottobre- e di sostenere esami produrrebbe un innegabile danno agli odierni ricorrenti, incidendo pesantemente ed irreparabilmente sul loro percorso formativo.

Ed infatti, se gli odierni ricorrenti dovessero attendere i tempi di una pronuncia di merito sul ricorso è evidente che non potrebbero, nel frattempo, frequentare i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Pertanto, considerato che ai ricorrenti è, di fatto, preclusa la partecipazione "utile" (ai fini della frequenza) all'attività didattica, la sentenza di merito sarebbe *inutiliter data*, atteso che gli odierni ricorrenti, comunque, avrebbero perso, nelle more, la possibilità di frequentare le lezioni e sostenere gli esami con gravissimo e irreparabile pregiudizio per la propria formazione (cfr. ordinanza cautelare del TAR Veneto, sez. I, n.744/07; TAR Piemonte, sez.I, n.481/07; TAR Calabria, Reggio Calabria, nn.479/07 e 480/07).

Si ritiene, pertanto, necessaria l'adozione di opportune misure cautelari volte a permettere ai ricorrenti di partecipare all'attività didattica così da conseguire il requisito della frequenza indispensabile per poter sostenere gli esami.

P.Q.M.

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.AR. PALERMO

Preliminarmente accogliere l'istanza cautelare proposta, disponendo l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'anno accademico 2014-2015, presso l'Università degli Studi di Palermo (nella quale hanno sostenuto la prova di ammissione) o adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: A) annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe; B) accertare il diritto dei ricorrenti all'iscrizione definitiva in soprannumero, per l'anno accademico 2014/15, al corso di laurea da loro prescelto (in sede di presentazione della domanda di partecipazione) presso la sede universitaria nella quale hanno sostenuto la prova di ammissione ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile; C) Condannare le Amministrazioni resistenti a procedere all'iscrizione definitiva in soprannumero ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'anno accademico 2014-2015, presso l'Università degli Studi di Palermo (nella quale hanno sostenuto la prova di ammissione) o adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso; D) in subordine, disponendo la ripetizione della prova per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura ordinaria

Con vittoria di spese.


Avv. Girolamo Rubino

PROCURA SPECIALE AD LITEM

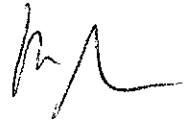
Il sottoscritto Gallo Giacomo Maria nato a Sciacca il 20.11.1995 residente a Sciacca in Via Salvatore Quasimodo n. 28; C.F.GLL GMM 95S20 I533I con la presente scrittura nomina e costituisce propri procuratori e difensori, sia unitamente che disgiuntamente, gli avv.ti Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: girolamorubino@pec.it fax 0916527233) e Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204) del Foro di Palermo eleggendo domicilio in Roma, viale M.Ilo Pilsudsky n. 118 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Paoletti

AFFINCHÉ

in nome e per conto del sottoscritto propongano ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Palermo ed il Cineca: per l'annullamento (previa sospensione): degli atti relativi alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15; per l'accertamento del diritto del concorrente Gallo Giacomo Maria ad essere ammesso in soprannumero al corso di laurea prescelto, per l'anno accademico 2014/15, presso la sede universitaria nella quale ha sostenuto la prova di ammissione ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile;

Il sottoscritto conferisce ai nominati procuratori ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere la controversia, autorizzandoli espressamente a fare tutto quanto riterranno necessario ed opportuno per l'espletamento del mandato conferitogli, con premessa fin d'ora di ritenere valido il loro operato.

Dichiara, inoltre, di essere stato edotto che, ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 196/03 e successive modifiche, i dati personali richiesti e raccolti verranno utilizzati solo ai fini del presente incarico. Pertanto, presta il consenso al trattamento degli stessi.

Gallo Giacomo Maria
E me


N. Raccomandata

76633704276-6


Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 11/1516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

 Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704275-5


Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 11/1516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Girolamo Rubino nella mia qualità di procuratore e difensore della sig.ra **Maria Drago e c.ti** nel procedimento contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e il Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), e nei confronti dei sig.ri Spoto Corinne, Sanfilippo Alessandro, Giammanco Paola giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine del 24/07/08, ai sensi dell'art.7 della L. n.53/94, ho notificato a mezzo spedizione di plico raccomandato A/R in data _____ dall'Ufficio Postale di Palermo n. _____, il su esteso atto, previa iscrizione al n. 1339/14 del registro cronologico vidimato il 4/10/13

al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 mediante A676633704276-6

All' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del legale legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo A676633704245-5

N. Raccomandata

76633704272-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

AVV. GIROLAMO RUBINO
 PATROCINANTE D'UFFICIO
 ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 Via Obolena, 5 - Tel. 091 6523528 - Fax 091 6527233
 90132 PALERMO

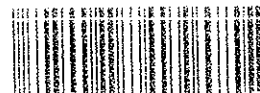
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704274-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

AVV. GIROLAMO RUBINO
 PATROCINANTE D'UFFICIO
 ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 Via Obolena, 5 - Tel. 091 6523528 - Fax 091 6527233
 90132 PALERMO

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

8,55

N. Raccomandata

76633704273-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

AVV. GIROLAMO RUBINO
 PATROCINANTE D'UFFICIO
 ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 Via Obolena, 5 - Tel. 091 6523528 - Fax 091 6527233
 90132 PALERMO

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704271-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

AVV. GIROLAMO RUBINO
 PATROCINANTE D'UFFICIO
 ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 Via Obolena, 5 - Tel. 091 6523528 - Fax 091 6527233
 90132 PALERMO

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

All' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso gli Uffici
dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
mediante **AG76633704274-3**



Alla sig.ra **Spoto Corinne** residente a Campofranco (CL), C.De Erbe
Bianche n. 48 (CAP 93010) **AG76633704273-2**



Al sig. **Sanfilippo Alessandro** residente a Palermo in via Marinali
Alliata, 15/B (90146) **AG76633704272-1**



Alla sig.ra **Giammanco Paola** residente a Palermo in Corso Finocchiaro
Aprile n. 203 (90138); **AG76633704271-0**



N. Raccomandata

76633704269-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. GIROLAMO RUBINO
	VIA / PIAZZA	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
	C.A.P.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

N. Raccomandata

76633704270-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. GIROLAMO RUBINO
	VIA / PIAZZA	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
	C.A.P.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704268-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. GIROLAMO RUBINO
	VIA / PIAZZA	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
	C.A.P.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

AI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD ORIENTALE
(CINECA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in
via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio Di Reno (Bologna)

A676633704270-9



h n

AI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD ORIENTALE
(CINECA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12 mediante ~~CA~~ A676633704269-7



h n

ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" , in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Piazzale Aldo
Moro 5, 00185 Roma, A676633704268-8



h n

N. Raccomandata

76633704265-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (a. w. 1515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		COMUNE
	C.A.P.		COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.P. PALERMO	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704267-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (a. w. 1515) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

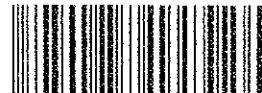
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		COMUNE
	C.A.P.		COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.P. PALERMO	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704266-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (a. w. 1515) - St. [4] Ed. 03/04

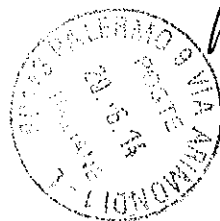
Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		COMUNE
	C.A.P.		COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.P. PALERMO	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

All'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso gli
Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
mediante **AG 76633704264-5**



all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza Pugliatti, 1 -
98122 Messina mediante **AG 76633704266-4**



All' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato *ope legis* presso gli Uffici
dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
mediante **AG 76633704265-2**

